

# **PROCEDURA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITE**

**(WHISTLEBLOWING)**

DOCUMENTO REDATTO DA



Azienda Mobilità Trasporti, Turismo e Territorio SpA  
Via F. Torbido, 3/a - 37133 Verona (VR) - Italy  
Telefono 0039 045 2320025 - Telefax 0039 045 2320010  
Codice Fiscale 00214640237 - Partita IVA 02770140230  
web: [www.amt3.it](http://www.amt3.it) e-mail: [info@amt3.it](mailto:info@amt3.it)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/10/2023)



## ***Procedura per la tutela del dipendente di AMT3 S.p.A. che segnala illeciti***

### **INDICE**

<b>1. Premessa</b>	<b>pag.3</b>
<b>2. Definizioni</b>	<b>pag.3</b>
<b>3. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza</b>	<b>pag.4</b>
<b>4. I soggetti che possono fare segnalazioni</b>	<b>pag.4</b>
<b>5. La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto</b>	<b>pag.5</b>
<b>6. Tutela del whistleblower</b>	<b>pag.6</b>
<b>7. Sistema informatico di gestione delle segnalazioni</b>	<b>pag.7</b>
<b>8. Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite</b>	<b>pag.8</b>
<b>9. Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del whistleblowing</b>	<b>pag.9</b>



## **1–Premessa**

L'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione") ha inserito l'articolo 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato come "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti c.d. whistleblower". Il testo normativo della legge 30 novembre 2017, n. 179 è composto dalle nuove regole che tutelano chi segnala irregolarità o reati di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Recepimento la Direttiva UE 2019/1937 con il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (che subentra ai precedenti articoli di legge citati) il legislatore nazionale intende raccogliere in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a potenziare la tutela del whistleblower, il quale è così incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti, le quali dovranno essere, però, presentate nei limiti e con le modalità indicate dal decreto.

Il presente documento disciplina la procedura di tutela del dipendente di AMT3 S.p.A. che segnala fatti e condotte illecite o irregolari di cui è venuto a conoscenza grazie al suo rapporto di lavoro.

La presente procedura ha come scopo:

- rimuovere eventuali ostacoli o i fattori che possano disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing;
- evitare che il dipendente, una volta venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire ritorsioni;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione del whistleblower.

La presente procedura mira perciò ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega ad AMT3 S.p.A. e, al contempo, a garantirne la tutela.

## **2 – Definizioni**

- a) whistleblowing : la segnalazione di un fatto o condotta illecita o irregolare agli organi competenti;
- b) whistleblower : il soggetto che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico;
- c) tutela del whistleblower: la tutela e protezione accordata al whistleblower, anche per mezzo dell'anonimato, contro ogni forma di discriminazione a seguito della segnalazione del fatto illecito.



### **3 – Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in breve RPC) riceve le segnalazioni mediante apposita piattaforma tecnologica, ne verifica la fondatezza e le gestisce garantendo riservatezza ed imparzialità.

Il RPC per la gestione delle procedure relative alle segnalazioni, può avvalersi del supporto di altri soggetti tra i componenti del gruppo dei responsabili o referenti di ogni area a rischio del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza “c.d. PTPCT”, ai quali trasmetterà le segnalazioni solamente nella parte descrittiva del fatto accaduto; essi sono soggetti ai vincoli di riservatezza e responsabilità che contraddistinguono il RPC. A tale gruppo di lavoro non possono prendere parte i componenti dell’Amministrazione del Personale che hanno a che fare con i procedimenti disciplinari, in modo da garantirne il ruolo di terzietà nell’ambito dell’eventuale successiva valutazione dei fatti segnalati.

Il RPC svolge una prima istruttoria circa i fatti segnalati e richiede chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Egli può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la stessa, dandone comunque comunicazione al segnalante.

Se invece, dopo apposita, verifica la segnalazione risulti fondata, il RPC valuta a chi inoltrarla in relazione ai profili di illiceità emersi.

I soggetti cui può essere inoltrata sono:

- responsabile/referente dell’Area cui è ascrivibile il fatto,
- responsabile del personale, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si riserva di pubblicare, nella sezione “Società Trasparente” del sito aziendale, sotto sezione “Altri contenuti-corruzione” un documento di sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, garantendo l’anonimità dei segnalanti comunque la riservatezza dell’identità dei segnalanti.

### **4 – I soggetti che possono fare le segnalazioni**

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate da tutti i dipendenti di AMT3 S.p.A., gli ex dipendenti, e i portatori di interessi nei confronti dell’azienda.

I segnalanti che non riescano ad accedere alla sezione dedicata al “whistleblowing” del sito istituzionale di AMT3 S.p.A. possono utilizzare la procedura implementata dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che garantisce i medesimi standard di protezione, sicurezza e tutela della presente disciplina.



Le segnalazioni avvengono con l'utilizzo di un software informatico accessibile dalla apposita sezione del sito aziendale [www.amt3.it](http://www.amt3.it) dove si troverà indicata anche la presente disciplina.

I dati identificativi del segnalante non sono visibili al RPC e sono custoditi in forma crittografata.

Sono accessibili solo dopo una specifica richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria, a cura del Responsabile dei Sistemi Informativi.

La segnalazione informatica garantisce la possibilità di interagire in forma anonima con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione anche in fase istruttoria.

#### **5 – La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto**

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere basata solamente su sospetti o dicerie.

Deve altresì essere il più possibile circostanziata ed offrire il maggior numero di elementi per permettere al RPC di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Resta inteso che non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi: è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente verosimile l'essersi verificato di un fatto illecito.

Tra le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela si ricordano i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte quelle fattispecie illecite o irregolari in cui, nel corso dell'attività, si riscontri l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Saranno anche presi in opportuna considerazione fatti in cui, pur prescindendo dalla rilevanza penale, si evidenzia un cattivo funzionamento dell'apparato aziendale.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni, effettuate in buona fede, al di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, che riguardano comportamenti (anche omissivi), rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, lesivi dell'interesse pubblico.

Tra queste tipologie si ricordano: demansionamento, mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, irregolarità contabili, false dichiarazioni, false certificazioni, sprechi, mancato rispetto della sicurezza sul lavoro, assunzioni poco trasparenti, le azioni suscettibili di creare un danno all'immagine di AMT3 S.p.A.

Il segnalante ha l'obbligo di fornire tutti gli elementi utili a consentire l'avvio dell'istruttoria di accertamento e riscontro della sussistenza della condotta illecita oggetto della segnalazione.



E' necessario che la segnalazione contenga le seguenti informazioni:

- a) una descrizione chiara, completa e dettagliata dei fatti illeciti;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
- c) le generalità (o altri elementi come qualifica o ruolo) dei soggetti coinvolti;
- d) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti o che possano riferire su quanto accaduto;
- e) l'indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) l'area aziendale alla quale può essere riferito il fatto;
- h) l'indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti;
- i) ogni altra informazione utile a stabilire la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT o il Direttore del personale, il segnalante potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'ANAC, secondo le modalità da quest'ultima individuate.

AMT3 S.p.A. prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, purché queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

## **6 – Tutela del whistleblower**

Qualora il “whistleblower” che segnala illeciti dichiari la propria identità, essa sarà tutelata e non verrà rivelata, secondo le disposizioni del D.Lgs. 24/2023.

I dati relativi all'identità del segnalante con il sistema informatico vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione e inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti di sua competenza.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e alla vigente normativa in materia di accesso civico e generalizzato.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, esclusivamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso del segnalante.

In tal caso la richiesta di accesso al nominativo del segnalante viene inviata al Direttore del personale, che sarà tenuto a valutare se sia indispensabile la conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.



Il Responsabile del Personale può venire a conoscenza del nominativo del segnalante, previo consenso di quest'ultimo, solo nel momento in cui il soggetto interessato dal procedimento disciplinare ne abbia fatto domanda, al solo fine di valutare se ricorra la condizione di accoglibilità della domanda.

Gravano sul Responsabile del Personale gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il RPCT e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

La eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dalle vigenti leggi.

Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione, purché il comportamento del dipendente non ricada nel reato di calunnia o diffamazione o nei casi in cui la segnalazione sia stata resa con dolo o colpa grave.

In questi ultimi due casi la tutela cessa solo in presenza di una sentenza, anche di primo grado, sfavorevole al segnalante, per i casi di responsabilità penale o condanna in sede civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile per i medesimi illeciti. La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle leggi in materia, in particolare alle *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* (legge n. 179/2017), nonché per ogni aspetto collegato alle linee guida Anac in materia.

## **7 – Sistema informatico di gestione delle segnalazioni**

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema informatico ("Whistleblowing PA"), che può essere utilizzato attraverso l'apposita icona presente sul sito internet aziendale e che consente:

- a) l'identificazione del segnalante;
- b) l'invio della segnalazione attraverso un modulo precaricato e reso disponibile da AMT3 S.p.A.;
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici in sostituzione dei dati identificativi. In tal modo la segnalazione può essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini dell'istruttoria;
- d) la tutela della riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione;



- e) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un percorso con avvio e conclusioni certi e che le cui tempistiche vengono fornite al segnalante che può seguire lo stato di avanzamento della pratica sulla medesima piattaforma;
- f) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da qualsivoglia discriminazione;
- g) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione;
- h) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- i) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro;
- j) la conservazione a norma di legge dei dati e della segnalazione.

## **8 – Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite**

Le segnalazioni si compongono delle seguenti fasi:

- a) la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- b) la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- c) nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo di tipo numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- d) la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
- e) il RPC, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrarla in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: responsabile di Area a cui è ascrivibile il fatto, Direzione del Personale, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti;
- f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione ed inserendo il codice identificativo ricevuto;
- g) il RPC comunica al segnalante, entro 7 giorni, la presa in carico della segnalazione nonché in seguito il termine di conclusione del procedimento le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.





Il procedimento di gestione delle segnalazioni dovrà essere concluso entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione o in casi di particolare complessità entro sei mesi.

Nel caso in cui la segnalazione interessi una fattispecie di reato presupposto previsto dal d.lgs 231/01 e ss.mm. e presidiato nel MOG adottato dalla Società il RPCT provvederà senza indugio a coinvolgere nell'istruttoria della pratica l'O.d.V. in carica.

#### **9 – Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del whistleblowing**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione sensibilizza i dipendenti, illustrando le finalità dell'istituto "whistleblowing" e la procedura per il suo corretto utilizzo.

AMT3 S.p.A., inoltre, si riserva di intraprendere ulteriori iniziative al fine di promuovere e divulgare l'istituto all'interno dell'azienda,

L'istituto del whistleblowing è oggetto del piano di formazione per i dipendenti di AMT3 S.p.A.